

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con DPREg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 2 modifiche all'articolo 5 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 4 modifiche all'articolo 7 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 5 modifiche all'articolo 13 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 6 modifiche all'articolo 17 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 7 modifiche all'articolo 18 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 8 modifiche all'articolo 19 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 9 modifiche all'articolo 20 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 10 modifiche all'articolo 21 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 11 modifiche all'articolo 22 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 12 modifiche all'articolo 26 del DPREg. 0124/Pres./2004
- Art. 13 disposizioni transitorie
- Art. 14 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPREg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio>> sono sostituite dalle seguenti: << intestatario del titolo abilitativo edilizio >>.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del DPREg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<<2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).>>.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del DPREg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

art. 2 modifiche all'articolo 5 del DPREg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del DPREg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<intestatario del titolo abilitativo edilizio>>.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e alle lettere c) d) ed f) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001, di seguito indicati, da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavarne un'unica abitazione:

a) restauro e risanamento conservativo;

b) ristrutturazione edilizia;

c) ristrutturazione urbanistica.>>.

3. Al comma 3 dell'articolo 5 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<Il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il titolo abilitativo edilizio>>.

4. Il comma 5 dell'articolo 5 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<l'importo di 15.500,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'importo di 17.800,00 euro>>.

art. 4 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<la somma di 23.250,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<la somma di 25.550,00 euro>>.

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

<<c) «ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali» gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 7 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<l'importo massimo di euro 15.500,00>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'importo massimo di euro 17.800,00>>.

art. 5 modifiche all'articolo 13 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<3. E' possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento.>>.

2. Al comma 4 lettera c) dell'articolo 13 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli estremi del titolo abilitativo edilizio>>.

art. 6 modifiche all'articolo 17 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. L'articolo 17 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Documentazione per la concessione del contributo)

1. Nel caso di acquisto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

- a) la planimetria catastale con gli estremi identificativi dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;
- b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

- a) il titolo abilitativo edilizio;
- b) il progetto con preventivo di spesa, sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale.>>.

art. 7 modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. L'articolo 18 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Concessione del contributo)

1. Il Mediocredito controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo (Allegato 5) ovvero all'avvio della procedura di archiviazione della domanda (Allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, il Mediocredito ravvisi l'incompletezza della stessa ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti (Allegato 7).

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione ovvero dei chiarimenti, il Mediocredito provvede alla concessione del contributo, ovvero all'archiviazione.

4. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato

precedentemente prenotato, il Mediocredito riduce proporzionalmente il contributo medesimo.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 19 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

<<b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile ovvero l'istanza di rilascio del relativo certificato presentata in Comune.>>.

art. 9 modifiche all'articolo 20 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<1. Il Mediocredito controlla la documentazione presentata dall'interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo (Allegato 8) ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda (Allegato 6).>>.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, il Mediocredito ravvisi l'incompletezza della stessa ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti (Allegato 7).>>.

3. Il comma 3 dell'articolo 20 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione ovvero dei chiarimenti, il Mediocredito provvede alla determinazione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione.>>.

art. 10 modifiche all'articolo 21 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'articolo 21 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni>> sono sostituite dalle seguenti: << entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni>>.

art. 11 modifiche all'articolo 22 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. L'articolo 22 del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del

contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.

2. Il Mediocredito acquisisce annualmente dai Comuni l'esito della vigilanza sull'osservanza degli obblighi di residenza di cui al comma 1 da parte dei beneficiari.

3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.>>.

art. 12 modifiche all'articolo 26 del DPRReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 26 (Istruttoria del Mediocredito) del DPRReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole <<Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione>>.

art. 13 disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo già presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE